



COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO

Città Metropolitana di Torino

Via Adolfo Ghella, 13 – 10080 Colletterto Castelnuovo (TO)

Tel. 0124-699812 – Fax 0124-690921 # P.IVA 02243470016 - C.F. 83501930016

e-mail: info@comune.collettertocastelnuovo.to.it – P.E.C.: colletterto.castelnuovo@cert.ruparpiemonte.it

WEB: www.comune.collettertocastelnuovo.to.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRAR PER IL TRIENNIO 2018/2020 – CIG: 73425575B7

Art. 1

Finalità e oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha ad oggetto l'individuazione di una Agenzia per il lavoro, in possesso di Autorizzazione definitiva rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui affidare il servizio di "somministrazione di lavoro" delle figure professionali i cui profili sono indicati nel successivo art. 2, con inquadramenti riferiti al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) comparto Regioni-Autonomie Locali, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso il Centro SPRAR del Comune di Colletterto Castelnuovo – **CPV di riferimento 79620000-6**"**Servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo.**

Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale e la relativa gestione amministrativa.

Il ricorso a tale servizio, tramite l'applicazione dell'istituto del lavoro interinale, ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico.

Art. 2

Profili professionali interessati

Il personale da avviare potrà essere ricompreso nei seguenti profili:

- N. 1 lavoratore Cat. C Qualifica: Coordinatrice Progetto per N. 10 ore settimanali;
- N. 1 lavoratore Cat. C Qualifica: Mediatore culturale per N. 3 ore settimanali;
- N. 1 lavoratore Cat. B Qualifica: Operatore progetto per N. 20 ore settimanale
- N. 1 lavoratore Cat. B Qualifica: Operatore progetto e amministrativo per N. 15 ore settimanali
- N. 1 lavoratore Cat. B Qualifica: Operatore progetto/Facilitatore linguistico per N. 10 ore settimanali;

Art. 3

Importo e durata

L'importo complessivo stimato dell'appalto ammonta a € **150.000,00**, IVA esclusa se ed in quanto dovuta, a base di gara per l'intera durata del contratto e compreso margine di intermediazione pari ad € **12.500,00** (**soggetto a ribasso**), per il servizio di somministrazione prestato per 2 anni e nove mesi consecutivi a partire dal 01/04/2018 al 31/12/2020;

In considerazione della natura del servizio oggetto indicato, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

L'importo presunto dell'appalto è calcolato sull'ipotesi di assunzione nel triennio dei seguenti profili:

- N. 1 lavoratore Cat. C Qualifica: Coordinatrice Progetto per N. 10 ore settimanali;
- N. 1 lavoratore Cat. C Qualifica: Mediatore culturale per N. 3 ore settimanali;
- N. 1 lavoratore Cat. B Qualifica: Operatore progetto per N. 20 ore settimanale
- N. 1 lavoratore Cat. B Qualifica: Operatore progetto e amministrativo per N. 15 ore settimanali
- N. 1 lavoratore Cat. B Qualifica: Operatore progetto/Facilitatore linguistico per N. 10 ore settimanali;

Gli operatori dovranno possedere i seguenti requisiti :

- a. Avere svolto analoga attività per un periodo di almeno 5 anni nelle attività di formazione, gestione, sviluppo dei Centri SPRAR;
- b. Costituisce titolo di preferenza assoluta l'aver svolto le attività citate al punto a) in Comuni facenti parte dell'Unione Montana "Valle Sacra";
- c. Quanto dichiarato ai punti precedenti dovrà essere formalmente attestato con Autocertificazioni e/o con attestazione rilasciata dal Comune titolare di Porgetto Sprar in cui si ha lavorato ;
- d. Dovranno attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel Manuale del Servizio Centrale di Roma in merito allo svolgimento delle proprie attività.

Il Committente si riserva la facoltà di variare, sulla base delle reali esigenze e all'interno dell'importo a base d'asta, il numero delle unità da utilizzarsi e le categorie professionali pur rimanendo all'interno di quelle specificate nel prospetto analitico allegato.

Il Committente, nel corso del periodo di fornitura, potrà richiedere prestazioni per l'intero importo sopra indicato.

Il volume dell'appalto è concretamente determinato dalla più completa discrezionalità del Committente il quale ne richiederà l'esecuzione solo qualora ravvisi la necessità di acquisire prestazioni di lavoro temporaneo, per cui all'Appaltatore è riconosciuta l'esclusiva nell'esecuzione del servizio per il periodo di durata dell'affidamento senz'alcuna garanzia di prestazioni minime;

Inoltre il Committente conserva la più completa autonomia e libertà nell'acquisire professionalità attraverso modalità diversa dalla fornitura di lavoro temporaneo, senza che per ciò nulla sia dovuto all'Appaltatore.

Le prestazioni di somministrazione di lavoro potranno essere aumentate da parte del Committente per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Agenzia possa sollevare eccezioni e/o pretendere compensi aggiuntivi.

Art. 4

Normativa di riferimento e norme di rinvio

La presente procedura di fornitura di lavoro temporaneo dovrà essere svolta nel pieno rispetto della normativa vigente. In particolare dovranno essere osservati i principi e le norme previsti, oltre che dal presente capitolato, dall'art. 36 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., dal D.Lgs 10.09.2003 n. 276 e s.m.i., dal D.Lgs 15.06.2015 n. 81, dal Ccnl Regioni-Autonomie Locali del 31.07.2009 e dall'art. 2 delle code contrattuali integrative del Ccnl Regioni-Autonomie Locali sottoscritte in data 14.09.2000.

Art. 5

Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria

L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.

Essa si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta del Committente, l'esibizione del libro matricola, il modello UNIEMENS e le buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, delle retribuzioni e della contribuzione versata.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

L'agenzia dovrà garantire quanto segue :

- Mettere a disposizione il personale richiesto dal Comune di Colletterto Castelnuovo per il periodo di tempo stabilito, il Comune può inoltre chiedere all'agenzia aggiudicataria di effettuare un colloquio con i candidati preselezionati dall'agenzia medesima e su tali candidati effettuare le proprie valutazioni finali con adeguata motivazione;

- Provvedere alla sostituzione del lavoratore temporaneo in caso di mancato superamento del periodo di prova o per prolungata assenza del lavoratore o su motivata richiesta del comune o in caso di inidoneità alla mansione temporanea o definitiva accertata dal medico competente aziendale con altro lavoratore temporaneo di pari livello e mansione;
- Assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro e in particolare tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, retributivi, nonché dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo;
- Comprovare l'adempimento degli obblighi assicurativi, contributivi ed assistenziali nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo;
- Dichiarare, prima di inviare il lavoratore, di aver proceduto all'informazione e alla formazione dei lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, ai sensi dell'art. 23 c. 5 del D.L. n. 276/2003, previa comunicazione dell'utilizzatore al somministratore del profilo di rischio per la mansione prevista nel singolo contratto di somministrazione. Ciò anche in caso di sostituzione per malattia del lavoratore somministrato.

L'avvenuta corresponsione della retribuzione al lavoratore e il versamento delle ritenute previdenziali ed assicurative agli enti competenti solleva il Comune di Colletterto Castelnuovo da qualsiasi obbligo di pagamento diretto al lavoratore o ai suddetti Enti.

In caso di inadempienza dell'Agenzia, la stazione appaltante risolverà il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile e tratterà le somme da quanto dovuto all'agenzia a qualsiasi titolo, per il versamento diretto a terzi nei casi dovuti dalla Normativa vigente.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna, limitatamente ai servizi oggetto del presente capitolato, a proseguire nella fornitura del servizio per tutta la durata del contratto d'appalto sottoscritto fra le parti anche nell'eventualità in cui il Committente appaltante cambi natura giuridica e denominazione.

Art. 7 Criterio di aggiudicazione

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dal disciplinare di gara cui si rinvia integralmente.

Art. 8 Stipula del contratto

La stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa con l'Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e al positivo esperimento delle verifiche ex art. 32, comma 7, D.Lgs n. 50/2016.

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per il caso di mancato versamento, il Committente appaltante ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

L'aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto del Committente a risolvere il contratto.

Il Committente si riserva inoltre il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni materiali e morali.

Art. 9 Cauzione definitiva

L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare altresì, in sede di stipulazione del contratto, una fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale. L'importo della cauzione può essere ridotto in presenza delle condizioni previste dall'art. 93 c. 7, del D.Lgs 50/2016.

Il deposito cauzionale definitivo deve avere validità temporale pari almeno alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune di Colletterto Castelnuovo con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Art. 10
Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il Committente procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro temporaneo all'Agenzia mediante apposita richiesta scritta a firma del responsabile del procedimento, nel termine di preavviso di massimo 5 (cinque) giorni lavorativi. Detto termine è differito a massimo 15 (quindici) giorni consecutivi nella sola fase di richiesta di personale immediatamente successiva alla sottoscrizione del contratto.
2. Il Committente dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, via fax o via e-mail;
 - descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, grado di esperienza necessario;
 - modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
 - sede, orario di lavoro e la sua articolazione;
 - dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori del Committente inquadrati nel medesimo profilo.
3. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.
4. L'attività del lavoratore presso il Committente è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.
5. I lavoratori durante lo svolgimento dell'attività dovranno tenere una condotta irreprensibile, la valutazione del requisito della condotta irreprensibile sarà effettuato dal Responsabile di Servizio presso cui opera il personale selezionato dall'Agenzia di lavoro.
6. L'Agenzia del lavoro dovrà procedere all'immediata sostituzione delle persone che dovessero dimostrarsi inadeguate allo svolgimento dei compiti loro assegnati o per le quali non dovesse essere più ritenuto sussistente il requisito della condotta irreprensibile. La sostituzione sarà operata dall'Agenzia di lavoro su formale e insindacabile richiesta del Committente.
7. Il lavoratore somministrato effettua l'orario di lavoro contrattuale previsto per i lavoratori del Committente. E' fatta salva la possibilità di richiedere al lavoratore somministrato prestazioni straordinarie ove se ne verificasse la necessità, alle medesime modalità e condizioni previste per i dipendenti di pari livello del Committente.
8. Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
9. La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista dai contratti applicati ai dipendenti delle Agenzie di somministrazione lavoro.
10. La contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda richiesta fornitura.
11. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs 81/2015 e secondo quanto indicato nella Circolare 13/2009 l'aggiudicatario a proprie spese informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e li addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
12. Il Committente si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il referente del Committente incaricato a fornire informazioni in materia di sicurezza è il Responsabile della sicurezza del Committente che si interfacerà con il Responsabile della sicurezza dell'Agenzia di somministrazione lavoro. Resterà a carico del Committente la sorveglianza sanitaria, per le mansioni che ne prevedono l'obbligo e provvederà a dotare il personale somministrato dei relativi dispositivi di protezione individuale. Inoltre il Committente fornirà ai lavoratori somministrati dettagliate informazioni sulle procedure di gestione dell'emergenza.
13. Il personale richiesto dal Committente dovrà essere in possesso di certificazioni di qualifiche, titoli di studio e iscrizione all'Albo se previsti, pertinenti al profilo professionale e dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.

14. Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo applicabile.
15. Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

Art. 11

Prezzo del servizio e modalità dei pagamenti

Il Committente corrisponderà all'Agenzia il costo orario del lavoratore, per le ore effettivamente prestate, comprensivo di tutti gli oneri di retribuzione diretta ed indiretta sulla base dello specifico CCNL (oneri retributivi, ferie, permessi, ratei 13[^] e 14[^], TFR, INAIL, INPS ecc.) oltre il margine di agenzia offerto in sede di gara.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro il Committente, in persona del Responsabile dell'Ufficio cui il personale è assegnato, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia. Ogni fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere debitamente corredata dalle schede di cui sopra, a comprova della regolarità del servizio eseguito, e dall'attestazione di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

Il Committente appaltante, corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori. Rimane a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi (escluse festività infrasettimanali che saranno fatturate all'utilizzatore).

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

Il Committente provvederà al pagamento del servizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore, previa acquisizione di D.U.R.C. regolare da parte del Committente medesimo e previa verifica di conformità delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione.

Nel caso di somministrazione di personale che necessiti di abbigliamento particolare o di particolari dispositivi di protezione individuale, Il Committente provvederà alla relativa fornitura a proprie spese.

Art. 12

Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro

L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione al Committente dell'assenza del lavoratore ed a sostituire il medesimo entro tre giorni.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore l'Agenzia avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla data di interruzione del servizio.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro tre giorni.

La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

In ogni caso il Committente dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

Art. 13

Obblighi a carico del Committente

Il Committente si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto (indennità di turno, indennità di rischio etc.).

Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, Il Committente ne darà comunicazione scritta all'Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.

Il Committente, in caso di inadempienze dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

Art. 14

Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

Il Committente appaltante, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto.

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione del Committente, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Art. 15 **Segreto d'ufficio e obbligo di riservatezza**

Il personale assegnato in somministrazione dall'Agenzia dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio, e delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà ottemperare ed assicurare l'osservanza delle norme sulla tutela della riservatezza ai sensi della vigente normativa, su fatti e circostanze acquisiti durante l'espletamento del servizio.

Art. 16 **Provvedimenti disciplinari**

Il potere disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo è riservato all'agenzia aggiudicataria, ai sensi dell'art. 23, c. 7, della L. 300/70 e del CCNL.

L'agenzia aggiudicataria è tenuta a comunicare al committente secondo le disposizione del vigente CCNL per i dipendenti temporanei, l'eventuale adozione del provvedimento disciplinare, assumendosi i relativi oneri e conseguenze in caso di impugnativa.

Art. 17 **Risoluzione del contratto e penalità**

La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio del Committente mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:

- mancato rispetto in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalto o cessione di contratto o di Committente;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Committente, ai sensi dell'articolo 9;
- promossa dal Committente nei casi di gravi e reiterate inottemperanze a quanto previsto dal presente capitolato e dalla vigente normativa in materia.

In caso di risoluzione il Committente procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

Nel caso di mancato avvio del lavoratore entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla richiesta o nel caso di inosservanza di quanto disposto al precedente art. 12 si procederà all'applicazione di una penale pari al 30% del costo del lavoratore non avviato o non sostituito per ogni giorno di ritardo o di mancata sostituzione.

Gli importi delle penali saranno recuperati mediante trattenuta sulla prima fattura utile e/o escussione della cauzione definitiva, che dovrà poi essere immediatamente ricostituita.

Art. 19 **Osservanza di norme e regolamenti**

L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali il Committente rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;

- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del codice civile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30, al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, al Decreto Legislativo n. 81 del 2015 e alla normativa vigente in materia di appalti di pubblici servizi.

Art. 20

Luogo di esecuzione del contratto

Le attività oggetto del contratto dovranno essere eseguite presso le strutture del Centro SPRAR di Colletterto Castelnuovo.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati forniti dall'Agenzia saranno trattati dal Committente esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. L'eventuale rifiuto dei dati comporta l'esclusione dalla procedura di gara. Titolare del trattamento è il Committente appaltante.

Art. 22

Divieto di subappaltare e cedere

E' fatto divieto all'Agenzia aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il presente contratto, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 23

Foro competente

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Tribunale di Ivrea.

Art. 24

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto le parti dichiarano di far riferimento alle norme di cui al D.Lgs 276/2003 e 81/2015. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta saranno in lingua italiana. Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato. E' fatto salvo, altresì, il disposto dell'art. 36, del D.Lgs 165/2001, secondo cui la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche Amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

Art. 25

Clausole nulle

Qualsiasi clausola contenuta in formulari della ditta aggiudicataria sottoscritti dal Committente appaltante e difforme rispetto alle clausole del presente capitolato si considera nulla a tutti gli effetti.